



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
UFFICIO II

Torino, 19/09/2016

Ai Gestori e Coordinatori Didattici
delle scuole paritarie di ogni ordine e grado

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali Provinciali

Ai Responsabili Regionali delle Associazioni
dei gestori delle scuole non statali

DEL PIEMONTE

Oggetto: dichiarazione di funzionamento delle scuole paritarie di ogni ordine e grado a norma della legge 62/2000, anno scolastico 2016/2017. Termini di attivazione e compilazione FORM on-line dal 19/09/2016 al 30/09/2016. Comunicazioni relative alle certificazioni HC, informativa sull'inserimento e aggiornamento dei dati sul sistema ministeriale SIDI.

Come previsto dal decreto ministeriale 29 novembre 2007, n. 267, articolo 3 e dalle linee guida attuative di cui al decreto ministeriale 10 ottobre 2008 n. 83, articolo 5, i Gestori delle scuole paritarie, ai fini del mantenimento del riconoscimento della parità scolastica, sono tenuti a dichiarare, **entro il 30 settembre** di ogni anno scolastico, al competente Ufficio Scolastico Regionale la permanenza del possesso dei requisiti richiesti dalle norme vigenti, nonché a comunicare la situazione di funzionamento.

Si rammenta inoltre, che il gestore è tenuto a comunicare e documentare tempestivamente a questo Ufficio Scolastico Regionale - nei modi indicati dalla normativa succitata - ogni eventuale variazione, con riferimento a ciascun corso di studi, riguardante: la sede della scuola, la gestione, il coordinatore didattico, l'attivazione di nuove classi/sezioni, la cessazione dell'attività scolastica. Tale comunicazione deve essere preventiva per consentire all'Ufficio di effettuare gli eventuali controlli sulla permanenza dei requisiti per il mantenimento della parità.

Il Gestore ha l'obbligo, altresì, di **inserire ed aggiornare tempestivamente tutti i dati** previsti dalle diverse procedure presenti **sul sistema ministeriale SIDI**:

- anagrafe delle scuole paritarie,
- rilevazioni integrative,
- rilevazione esiti degli esami,





- anagrafe degli alunni per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I e II grado, ed in ogni altra rilevazione di dati che l'Amministrazione decida di attivare.

Il link per accedere al portale SIDI è <http://portale.pubblica.istruzione.it>.

Per registrarsi al portale SIDI e chiedere le abilitazioni necessarie per operare, occorre seguire le procedure descritte in

http://archivio.pubblica.istruzione.it/gestione_utenze_ns/introduzione.shtml.

Una volta registrate ed abilitate all'applicazione "anagrafe scuole non statali", le scuole possono variare autonomamente: il numero di telefono, il numero di fax, l'indirizzo del sito web e le coordinate bancarie; le variazioni di dati anagrafici (incluso l'indirizzo e-mail), fiscali e relativi al coordinatore delle attività didattiche devono essere approvate a cura dell'Ambito scolastico territoriale provinciale.

Alle scuole paritarie di ogni ordine e grado che accolgono alunni con certificazione di handicap riconosciuto, come previsto dalla legge 104/92 e successive disposizioni applicative, ciascun Ambito scolastico territoriale provinciale, esaminate le prescritte certificazioni (diagnosi funzionale rilasciata dall'autorità sanitaria, ...) presentate dai gestori delle scuole interessate, comprese le scuole comunali, da parte del gruppo HC al quale compete anche l'assegnazione delle ore di sostegno riconosciute ad ogni alunno disabile, provvederà a comunicare a questo Ufficio il numero degli alunni per singola scuola paritaria che hanno titolo al finanziamento e per le scuole primarie anche il numero delle ore di sostegno riconosciute. Analogamente ciascun Ambito territoriale provinciale provvederà a comunicare alle scuole interessate i nominativi degli alunni con handicap riconosciuto con il numero delle ore di sostegno assegnate.

Nessuna certificazione riferita all'alunno disabile deve essere trasmessa a questo Ufficio Scolastico Regionale.

Relativamente al personale docente questo Ufficio Scolastico Regionale si riserva di richiedere successivamente i dati riferiti al corrente anno scolastico ed al riguardo si richiama la responsabilità dei gestori sul rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa vigente circa i titoli di studio e di abilitazione, nonché i contratti di lavoro. Gli elenchi dei docenti con abilitazione utilizzati per le scuole statali sono resi accessibili ai gestori delle scuole paritarie, da parte degli Ambiti scolastici territoriali provinciali, al fine esclusivo del reperimento del personale (pertanto non è necessario l'invio di comunicazioni da parte delle scuole a questo Ufficio Scolastico Regionale).

Le dettagliate istruzioni per la corretta compilazione della dichiarazione di funzionamento per il corrente anno scolastico 2016/2017 sono riportate nell'allegato tecnico alla presente nota regionale che ne forma parte integrante.

Si raccomanda una attenta lettura della nota e delle istruzioni prima di procedere alla compilazione del FORM.





IMPORTANTE:

oltre il termine del 30/9/2016, previsto per la compilazione del FORM, non sarà più possibile modificare i dati inseriti. Pertanto, dal 1/10/2016, eventuali comunicazioni di rettifica dei dati inseriti per errori materiali di digitazione dovranno essere comunicate esclusivamente via e-mail, all'Ufficio scrivente ed all'Ambito Territoriale di competenza (unica comunicazione con doppio indirizzo), avendo cura di indicare nell'oggetto il codice meccanografico della scuola.

Si raccomanda la massima attenzione nella compilazione della scheda circa l'esattezza dei dati riportati che verranno utilizzati anche per l'assegnazione dei contributi relativi all'anno scolastico 2016/2017. La dichiarazione riportante dati di funzionamento diversi da quelli presenti sul sistema ministeriale SIDI potrebbe essere valutata ai fini di una responsabilità del Gestore.

Si evidenzia che la veridicità delle dichiarazioni e dei dati trasmessi si intende attestata con la compilazione della scheda che deve essere sottoscritta dal gestore e dal coordinatore didattico, protocollata e conservata agli atti della scuola.

Informativa sul trattamento dei dati personali (art.13 del decreto legislativo 30/6/2003 n.196)

La comunicazione dei dati richiesti da parte del Gestore è obbligatoria per il mantenimento del riconoscimento della parità scolastica, e per l'accesso ai contributi eventualmente spettanti. Titolari del trattamento sono il Dirigente dell'Ufficio II dell'Ufficio Scolastico Regionale e i Dirigenti degli Ambiti Territoriali. Si rammenta che il D.Lgs. 196/2003 regola il diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti connessi.

IL DIRIGENTE

Tecla Rivero

Firma autografa sostituita mezzo
stampa, ex art. 3 co. 2 L.39/93